

## CIRCOLARE n. 05/2022

### OBBLIGO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI A MEZZO POS

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo desideriamo informarLa che l'art. 18 del DL 36/2022 introduce una sanzione per la mancata accettazione dei pagamenti effettuati attraverso carte di credito e/o di debito a partire dal 30 giugno 2022.

### Obbligo di POS – la normativa

L'art. 15 del DL n. 179/2012 (come successivamente modificato ed attuato dal DM 24/01/2014) ha previsto, con finalità antievasione, che, **a decorrere dal 30/06/2014**, i soggetti passivi che effettuano l'attività di:

- **vendita di prodotti**
- e di **prestazione di servizi, anche professionali**

sono tenuti ad **accettare pagamenti** effettuati attraverso **carte di credito o di debito** (da effettuare tramite POS, "point of sales") **indipendentemente** dall'entità del corrispettivo (dunque, anche per importi estremamente esigui), **salvi** i casi di "oggettiva impossibilità tecnica".

Per effetto di tale disposizione, dal 30 giugno 2014:

- ✓ **i commercianti (al dettaglio o all'ingrosso)**
- ✓ **le imprese che effettuano prestazioni di servizi** (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, elettricisti, idraulici, trasportatori, ecc.)
- ✓ **i professionisti** (iscritti ad un Albo o meno: ingegneri, commercialisti, avvocati, consulenti d'azienda, ecc.)

dovranno dotarsi di un apposito POS per consentire ai clienti di pagare il bene acquistato e/o il servizio ricevuto tramite bancomat/carta di credito.

Ciò, tuttavia:

- non si traduce nell'obbligo di ricevere il pagamento mediante bancomat dell'operazione, ben potendo continuare ad incassare in altro modo (bonifico, riba, assegno, contanti nel limite consentito dalla legge, ecc.),
- ma "soltanto" di **avere a disposizione il POS** nel caso in cui il cliente decida di utilizzare tale canale.

L'obbligo ha una portata estremamente ampia, ricorrendo indipendentemente:

- dalla natura del prestatore (imprenditore, professionista, ente non commerciale per l'attività commerciale svolta, ecc.);
- dalle modalità di svolgimento dell'attività (in locali aperti al pubblico, o meno);
- dal soggetto acquirente (non rileva se privato o soggetto passivo Iva; se consumatore finale o meno) quindi si applica anche ad imprese e professionisti che operano solo verso soggetti titolari di partita Iva.

## Carte di pagamento

La legge di conversione del DL n. 152/2021 ("decreto PNRR") ha modificato il novero agli strumenti utilizzabili:

- in luogo al riferimento generico alle sole "carte di debito o di credito"
- si fa, ora, riferimento più specifico alle "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito"; in sostanza **il pagamento dovrà potersi effettuare**:
  - **sia con carte di debito (bancomat)**
  - **che con carte di credito riferiti ad almeno un "circuito"** (es: sarà possibile offrire il pagamento solo con le carte del circuito VISA oppure solo MASTERCARD, ecc)

## Le sanzioni applicabili

Ante 2022 l'obbligo non risultava affiancato da alcuna sanzione; per tale motivo numerosi contribuenti non si sono fino ad oggi dotati del POS.

L'art. 19-ter del DL 152/2021 ("decreto PNRR") è, quindi, intervenuto, con l'introduzione del co. 4-bis all'art. 15, DL n. 179/2012, per definire la norma sanzionatoria applicabile alla "**mancata accettazione**" di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento; l'art. 18, co. 1,

del DL 36/2022 (“decreto PNRR 2”) ha stabilito **che la sanzione è applicabile alle violazioni all’obbligo commesse dal 30 giugno 2022.**

La sanzione quindi è riferita:

- non al fatto di essere privi di POS per consentire il pagamento elettronico
- ma alla mancata accettazione di tale pagamento.

Dunque, in caso di sopralluogo dei verificatori che dovessero contestare l’assenza di un POS non potrà essere irrogata alcuna sanzione, che, al contrario, potrà applicarsi laddove questi assistano al rifiuto opposto dal negoziante o dal professionista a ricevere un pagamento mediante POS.

In particolare, **si applica la seguente sanzione:**

- **una sanzione “fissa” di € 30,00**
- **più una sanzione “variabile” pari al 4% del valore della transazione rifiutata**

**Esempio:** al rifiuto di incassare tramite POS un corrispettivo (Iva inclusa) pari a:

Corrispettivo (Ivato)	Sanzione		Sanzione totale
	Fissa	Variabile 4%	
1,00	30,00	0,04	<b>30,04</b>
10,00	30,00	0,40	<b>30,40</b>
100,00	30,00	4,00	<b>34,00</b>
1.000,00	30,00	40,00	<b>70,00</b>

## Oggettiva impossibilità tecnica

La norma prevede la **non applicabilità delle sanzioni** in presenza di “**oggettiva impossibilità tecnica**”; pertanto si deve ritenere che l’obbligo non ricorra:

- in caso di guasto improvviso del terminale POS o del gestore che fornisce la connessione telematica oppure
- ove l’esercizio si trovi in zone non coperte dal segnale gsm/connesione dati in via permanente


## Suggerimento

I soggetti, pur obbligati, che sono certi di non rientrare nella situazione dove un cliente chieda di pagare con bancomat o carta potranno in realtà non dotarsi di alcun terminale POS (come fatto sinora) certi di non ricevere alcuna sanzione; per coloro che, pur trovandosi nella medesima condizione, volessero prudenzialmente dotarsi di terminale POS per ogni eventualità, segnalo che

vi sono alcuni operatori online sul mercato che offrono un terminale mobile ad un costo irrisorio (dai 9 ai 30 Euro) che non necessita di linea telefonica (si connette con un cellulare) e non richiede alcun canone periodico per il terminale, non richiedono l'apertura di un conto corrente dedicato e si paga solo la commissione sul transato (es NEXI MOBILE POS, SUMUP, MYPOS).

In alternativa si può contattare la propria banca per conoscere le condizioni proposte per tale servizio.

## Riepilogo



Rimanendo a Vostra disposizione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Montebello Vicentino, 17/06/2022

**Studio Peretto Luisa**

**SIS Studio impresa Semplice Srl**